

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1350}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLISARIO, BARDOTTI, BELLOTTI, BUZZI,
DALL'ARMELLINA, SALVATORI**

Presentata il 15 dicembre 1972

**Proroga del termine per il collocamento a riposo anticipato
di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci sia concesso sottoporre alla vostra attenzione un problema di particolare importanza e delicatezza, che è emerso in sede di attuazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (e successive modificazioni e integrazioni), contenente « norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati ».

Come noto, la legge n. 336 del 1970 ha avuto un *iter* molto lungo e assai tormentato, tanto che la stessa legge, pur approvata ed entrata in vigore dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* n. 144 dell'11 giugno 1970, è rimasta praticamente e completamente inoperante fino al mese di ottobre del 1971, cioè per oltre un anno dalla sua emanazione, e ciò per gli incredibili dubbi, timori, pareri — di natura interpretativa — provocati dalla legge stessa. Tanto ciò è vero che, per districare il complesso groviglio delle remore e delle incertezze insorte, i destinatari della legge hanno dovuto attendere quella successiva del 9 ottobre 1971, n. 824, contenente appunto le « norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

Peraltro, pur con la citata legge 9 ottobre 1971, n. 824 — non interessando, ai fini della presente proposta di legge, la precedente legge 8 luglio 1971, n. 541 (riguardante la estensio-

ne della « 336 » ad altre categorie beneficiarie) e tanto meno interessando il decreto ministeriale (Tesoro) del 25 agosto 1972 (regolante i rapporti finanziari fra gli enti datori di lavoro e le gestioni previdenziali) — non si è ovviato (*rectius*, riparato) ad un gravissimo danno di natura economica, che andrà fatalmente a verificarsi nei confronti dei destinatari della legge n. 336 del 1970. Ci si riferisce al danno che emergerà da una lacuna normativa che, sfuggita una prima volta in sede di elaborazione della legge n. 336, è sfuggita anche nel corso della gestazione della legge n. 824 del 1971. Trattasi di questo. In sede di elaborazione delle due leggi sopra menzionate, le quali pur contemplano i modi e i tempi di attuazione del beneficio pensionistico riconosciuto alle categorie destinatarie delle leggi stesse, non si è tenuto conto del fatto che, coevamente alla legge n. 336 del 1970, un'altra legge si stava formando ad opera del Parlamento; una legge di grandissima portata sociale e che non pochi riflessi spiegherà sulla stessa legge n. 336. Intendiamo riferirci alla nuova legge sulle pensioni dell'INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale), per l'esattezza alla legge 30 aprile 1969, n. 153, avente ad oggetto la « revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale ».

Orbene questa legge riporta, tra l'altro, le tabelle *B* e *C*, contenenti le percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975, nonché le percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione dal 1° gennaio 1976.

Dal raffronto di tali percentuali nei due distinti periodi — percentuali da rapportare all'anzianità contributiva relativa agli stessi singoli periodi — balza evidente che la percentuale della pensione, che andrà commisurata alla retribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1976, risulta sensibilmente maggiore di quella riferita al periodo che si chiude al 31 dicembre 1975.

Infatti, partendo da un'anzianità contributiva minima di un anno, nel periodo 1° gennaio 1969-31 dicembre 1975, la percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione, in essere in detto periodo, è dello 1,85 (per cento), mentre la stessa percentuale, riferita alla retribuzione fruita a decorrere dal 1° gennaio 1976, sarà del 2 (per cento), ed è destinata ad aumentare progressivamente e sensibilmente in rapporto all'aumento dell'anzianità contributiva, tanto che al limite massimo di quest'ultima, che è di anni 40, la percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1976, sarà dell'80 (per cento) invece del 74 (per cento), la quale ultima è appunto quella che spetterà per l'anzianità massima contributiva di 40 anni, riferita alla data del 31 dicembre 1975.

Non c'è chi non veda in tutto questo il gravissimo danno economico che deriverà a varie migliaia di ex combattenti ed assimilati, i quali non potranno fruire degli au-

menti delle pensioni INPS — che decorreranno dal 1° gennaio 1976 — soltanto a causa di poco più di sei mesi, tanti quanti sono quelli che intercorrono tra la data del 25 giugno 1975 (termine di scadenza dei cinque anni per la proponibilità della domanda di collocamento a riposo anticipato) e appunto la data del 1° gennaio 1976, a decorrere dalla quale avrà inizio l'aumento delle pensioni INPS in termini di percentuale della loro commisurabilità alla retribuzione.

Orbene, lo scopo della presente proposta di legge è quello di rimediare a ciò, proponendo a mezzo di un semplice e unico articolo di prorogare il termine di proponibilità della domanda di collocamento a riposo anticipato dal 25 giugno 1975 — data alla quale tale termine risulta attualmente ancorato dall'articolo 3, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336 — al 31 gennaio 1976.

La proroga proposta, oltre che evitare un sicuro danno e completare un atto di riconoscenza e di giustizia riparatrice verso le categorie interessate, non comporterà in effetti diretti impegni di spesa per lo Stato, in quanto l'onere finanziario che deriverà dalla proroga del termine per i poco più dei sei mesi, sarà praticamente a carico del datore di lavoro, come del resto a carico del datore di lavoro è stato previsto, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, l'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 ai fini pensionistici.

Per tutto quanto sopra detto, i proponenti invitano gli onorevoli colleghi a valutare attentamente la presente proposta di legge e, tenendo presenti i motivi posti a sostegno della stessa, a voler dare la loro adesione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine indicato al primo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è prorogato al 31 gennaio 1976.